

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Franca Mangano Presidente

dott. Vincenzo Vitalone Giudice

dott. Cecilia Pratesi Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 59363/2013 promossa da:

(...)

RICORRENTE

contro

(...)

RESISTENTE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: divorzio giudiziale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 1.9.2013 (...) ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con (...) facendo rilevare che i coniugi si erano consensualmente separati e che dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale, avvenuta in data 5.11.2009, non era intervenuta alcuna forma di riconciliazione; ha quindi chiesto statuirsi che ognuno dei coniugi (che non avevano avuto figli) provvedesse al proprio mantenimento.

La resistente, nel costituirsi, senza opporsi alla pronuncia sul vincolo ha formulato richiesta di un assegno divorzile, in misura pari all'assegno separativo già concordato tra le parti, pari a 300 euro mensili; emessi i provvedimenti provvisori è stata disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore.

La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento: la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata eccezione in proposito né emergendo elementi di segno contrario, si è protratta ininterrottamente ben oltre il termine previsto dalla legge rispetto al momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale. Sussiste dunque il presupposto previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 Legge, e da ultimo dalla 1.11/05/2015 n. 55, applicabile ai giudizi in corso in forza dell'art. 3.

Residua quale unico motivo di contrasto tra le parti, la domanda di assegno divorzile che la moglie ha svolto in questo giudizio, cui il ricorrente si oppone sostenendo che dal tempo della separazione le sue condizioni economiche siano divenute più critiche sia in ragione di una contrazione reddituale, sia della formazione di una nuova famiglia e della nascita di una figlia (25.9.2012) dalla nuova compagna, già madre di altri due figli.

Stando alle dichiarazioni reddituali rese dalle parti nel corso dei verbali delle due udienze presidenziali (rispettivamente della separazione consensuale e del divorzio), in verità la situazione economica delle parti risulterebbe sostanzialmente stabile sotto il profilo reddituale; G al tempo della separazione dichiarò di percepire entrate da lavoro per circa 1.500 euro al mese, in questa sede ha indicato invece in 1.500/1.600 euro mensili il proprio reddito; la resistente indicò invece in Euro 750 mensili il proprio reddito in sede di separazione, ed in 850 circa in questa sede - in fase presidenziale. Già allora le parti avevano preso in considerazione la circostanza che la donna dovesse provvedere al pagamento delle rate di mutuo (circa 500 euro mensili) sulla casa familiare, interamente a lei intestata e nella quale sarebbe rimasta a vivere;

L'ultimo modello fiscale depositato dalla resistente indica in reddito lordo annuo per l'anno 2015 pari a circa 11.800 euro (netto circa 9.000,00, congruente con quanto dichiarato), mentre il più recente CUD depositato da (...) reca un reddito annuo di 28.095,94, con ritenute pari a circa 6.500,00 euro, dunque prossimo al netto ai 21.500 euro, valore superiori a quello dichiarato in udienza a verbale.

L'equilibrio economico della separazione non ha subito dunque una alterazione in pejus in danno del ricorrente, che ha visto se mai migliorare la propria posizione economica. Quanto alla resistente, le sue condizioni economiche appaiono sostanzialmente invariate, sebbene ella rappresenti il rischio di una grave crisi dell'azienda per cui lavora e della probabile chiusura di tutte le relative filiali; tale evenienza tuttavia potrà essere presa in considerazione al fine di regolare i rapporti economici tra le parti solo ove venuta a concretezza;

Indubbiamente sopravvenuta, a circa 3 anni dalla separazione, la nascita di una figlia dalla nuova unione del ricorrente, che rappresenta un fattore obiettivo di novità; (...) peraltro ha dimostrato attraverso la prova testimoniale introdotta, che per le peculiarità del suo nuovo nucleo familiare, egli non può ricevere per il sostentamento della figlia un consistente apporto economico dalla sua nuova compagna, la quale è a sua volta separata e madre di altri due figli il cui padre - disoccupato (v. verbale della relativa separazione in atti) non provvede in concreto al versamento del contributo di 300 euro da lui dovuto per la prole; pertanto sulla compagna di (...) grava interamente l'onere del mantenimento dei due figli, ed atteso il reddito da lei dichiarato in sede separativa (1.300 euro mensili) è presumibile che non le residuino grandi disponibilità per contribuire anche al mantenimento della terza figlia, che presumibilmente graverà in via prevalente sul padre. Ora, la nascita di un figlio indubbiamente comporta oneri cui deve farsi fronte in via prioritaria, oneri che in presenza di redditi complessivamente non elevati, determinano una variazione non insignificante dell'equilibrio economico complessivo. È vero però che i redditi percepiti dal ricorrente risultano (contrariamente a quanto asserito nel ricorso) più consistenti rispetto alla separazione, e consentono ancora di prevedere a suo carico un contributo fondato sulla solidarietà postconiugale, nel rispetto del criterio fondamentalmente assistenziale che presiede l'attribuzione dell'assegno divorzile (criterio la cui centralità è stata ribadita peraltro da recentissima giurisprudenza di legittimità - v. Cass. 11504/2017).

Ciò in quanto i redditi di cui dispone la resistente, in quanto gravati (sino all'anno 2030) dell'onere mensile di una rata di mutuo pari a circa 500 euro, appaiono appena sufficienti a garantire il soddisfacimento di esigenze minime di vita, (tanto è vero che negli anni passati - secondo le testimonianze raccolte - i familiari della (...) sono più volte intervenuti in suo favore con aiuti economici); al contrario i redditi dell'ex coniuge danno accesso ad un regime di vita assai meno precario, e possono consentire l'erogazione di un contenuto sostegno economico alla resistente; tenuto conto comunque che la moglie è ancora in piena età lavorativa (è nata nel 1970) ha una propria professionalità, ed è proprietaria dell'immobile in cui vive, e considerato che nel corso del matrimonio - da cui non sono nati figli - entrambi i coniugi hanno lavorato e, contati su risorse proprie - si può ritenere congrua l'attribuzione di un assegno divorzile di Euro 180 mensili, di importo inferiore rispetto a quello stabilito in fase separativa.

Le spese di lite vengono compensate in presenza di margini di reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando,

- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da (...) e (...) a Frascati il (...);
- fermi per il passato i provvedimenti vigenti; pone a carico del ricorrente, a far data dal mese successivo al deposito della presente sentenza, un assegno divorzile di Euro 180 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione istat.
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Frascati (atto (...), parte (...) serie (...) dell'anno (...))
- Spese di lite compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale, in data 5 maggio 2017.

Depositata in Cancelleria l'8 giugno 2017.